

**TRIBUNALE DI BOLOGNA****QUARTA SEZIONE CIVILE**

Nel **procedimento cautelare per sequestro conservativo** n. r.g. **14378/2024** promosso da

CNP ENERGIA S.P.A. (C.F.

(avv.

contro

CONSORZIO INNOVA SOCIETA COOPERATIVA (C.F.

(avv.

)

ORDINANZA

(art. 669-septies c.p.c.)

Il giudice,

sentiti i difensori;

esaminati gli atti del procedimento cautelare promosso da CNP Energia s.p.a. contro Consorzio Innova Società Cooperativa con atto denominato «*ricorso per sequestro conservativo con richiesta di provvedimento anche inaudita altera parte ex artt. 669-bis, 669-quater ss e 671 c.p.c.*»;

richiamati atti, documenti e verbale di causa, noti alle parti;

premesso che:

- con delibera 5 settembre 2024 (trasmessa il 13 settembre 2024 via PEC) il consiglio di amministrazione del Consorzio Innova Società Cooperativa ha disposto l'esclusione di CNP Energia s.p.a. dal consorzio;

- CNP Energia s.p.a. ha depositato il ricorso ex art. 671 c.p.c. dopo aver ottenuto dal Tribunale di Roma un decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo per lo stesso credito a garanzia del quale agisce in via cautelare davanti al Tribunale di Bologna;

- già col decreto di fissazione dell'udienza nel presente procedimento è stata sottoposta alle parti la questione relativa alla qualificazione della domanda cautelare in relazione al disposto di cui all'art. 669-quater c.p.c., menzionato nell'intestazione e nelle conclusioni del ricorso («[...] *ritenuto che è opportuno che la ricorrente chiarisca se il procedimento cautelare vada inteso come ante causam oppure in corso di causa (nel ricorso viene richiamato, sia nell'intestazione che nelle conclusioni, l'art. 669-quater c.p.c.) e quale sia il giudizio di merito in vista del quale essa ha instaurato il presente procedimento oppure il giudizio già pendente: ciò la ricorrente potrà fare con sintetica nota scritta da depositarsi entro il 22 novembre 2024, nella quale verranno esplicitate le conclusioni del giudizio a cognizione piena rispetto al quale il presente procedimento cautelare assolve funzione strumentale, e che andrà notificata alla convenuta unitamente a ricorso e decreto; [...]*»);



- ricorso per sequestro conservativo e decreto di fissazione dell'udienza sono stati notificati dalla ricorrente alla convenuta il 21 novembre 2024, data successiva alla notifica del decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma;

- nella memoria difensiva la convenuta, richiamato il procedimento già instaurato davanti al Tribunale di Roma, ha dedotto, fra l'altro, che *«la tutela cautelare avrebbe dovuto essere semmai radicata a Roma, in connessione con detto procedimento»*;

- in udienza si è discusso anche della competenza del Tribunale di Bologna a pronunciarsi sul ricorso ex art. 671 c.p.c. depositato in pendenza del procedimento monitorio volto a far valere, davanti al Tribunale di Roma, lo stesso credito pecuniario a garanzia del quale è stato chiesto il sequestro conservativo;

- le parti non sono addivenute all'auspicato accordo;
osserva quanto segue.

1.

La società CNP Energia s.p.a., con sede a Roma, ha chiesto autorizzazione ad eseguire sequestro conservativo su beni della società Consorzio Innova Società Cooperativa, con sede a Bologna, sino a concorrenza della somma di euro 594.511,11.

La domanda ex art. 671 c.p.c. è stata proposta da CNP Energia s.p.a., con ricorso depositato il 16 ottobre 2024, a cautela dell'affermato credito di euro 594.511,11 (a titolo di corrispettivo per i servizi di cui alle ventotto fatture prodotte *sub* doc. 4) in relazione al quale la ricorrente aveva già instaurato, in data 20 settembre 2024 (v. il punto 12 del ricorso per sequestro conservativo), il procedimento monitorio n. 37936/24 davanti al Tribunale di Roma.

Tra i documenti prodotti non si rinviene il ricorso per decreto ingiuntivo depositato il 20 settembre 2024 (il doc. 1 prodotto dalla convenuta riguarda il presente procedimento), né è dato sapere con certezza, neppure dall'esame del decreto ingiuntivo (Trib. Roma, decr. 7 ottobre 2024), se l'ingiungente avesse chiesto la provvisoria esecuzione ex art. 642 c.p.c.

Emesso in data 7 ottobre 2024 il decreto ingiuntivo non provvisoriamente esecutivo per la somma capitale di euro 594.511,11, oltre *«gli interessi come da domanda»* e le spese processuali (Trib. Roma, decr. 7 ottobre 2024); corretto l'errore materiale contenuto nel predetto decreto ingiuntivo e concernente la partita IVA dell'ingiunta (Trib. Roma, decr. 3 novembre 2024); ricorso e decreto sono stati notificati all'ingiunta in data non precisata dalle parti ma che è ragionevole ritenere - anche sulla scorta delle informazioni di massima, fornite dai difensori in udienza, sui tempi di iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo - di poco successiva alla correzione dell'errore materiale, avvenuta il 3 novembre 2024.

Come pacifico, Consorzio Innova Società Cooperativa, ha tempestivamente promosso il giudizio ex art. 645 c.p.c., tuttora pendente davanti al Tribunale di Roma.

Dunque, il giudizio di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno della pretesa creditoria vantata da CNP Energia s.p.a. nei confronti Consorzio Innova Società Cooperativa, accertamento finalizzato all'emissione del provvedimento di condanna al pagamento della somma capitale di euro 594.511,11 in favore dell'odierna ricorrente, pende davanti al Tribunale di Roma e trova la sua origine nel deposito, in data 20 settembre 2024, del ricorso ex art. 633 c.p.c. (datato 19 settembre 2024, doc. 6 prodotto dalla ricorrente), anteriore alla proposizione della domanda cautelare qui in esame (16 ottobre 2024).

La competenza funzionale, in ordine all'opposizione a decreto ingiuntivo, del Tribunale di Roma quale giudice che ha emesso il provvedimento opposto, è inderogabile ed immodificabile (v., fra le altre, Cass., sez. III, ord. 19 settembre 2024, n. 25146; Cass., sez. VI-2, ord. 17 marzo 2022, n. 8693; Cass., sez. VI-1, ord. 8 agosto 2017, n. 19738; Cass., sez. VI-1, ord. 5 agosto 2015, n. 16454).



2.

Richiamate Cass., sez. un., ord. 1° ottobre 2007 n. 20596, paragrafi 3-5 (in tema di continenza di cause e individuazione del criterio di accertamento della prevenzione tra la domanda di condanna introdotta col ricorso per decreto ingiuntivo e la domanda di accertamento negativo dello stesso credito proposte davanti a giudici diversi; v. anche Cass., sez. un., ord. 1° ottobre 2007, n. 20600; v. inoltre, anche con riguardo a casi differenti, Cass., sez. I, 21 settembre 2015, n. 18564; Cass., sez. VI-2, ord. 19 gennaio 2018, n. 1366; Cass., sez. III, ord. 15 novembre 2024, n. 29520) e Cass., sez. un., 13 gennaio 2022, n. 927 (secondo cui l'opposizione ex art. 645 c.p.c. non dà vita ad un autonomo giudizio ma prosegue il procedimento monitorio come fase ulteriore - anche se eventuale - del procedimento iniziato con il ricorso ex art. 633 c.p.c.; in altri termini, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è un processo impugnatorio in senso proprio: così, fra le altre, Cass., sez. VI-1, ord. 1 febbraio 2023, n. 3071), deve concludersi nel senso che, nel caso di specie, il procedimento volto alla formazione di un titolo esecutivo di condanna al pagamento della somma capitale di euro 594.511,11 è pendente dal 20 settembre 2024.

Ai fini della determinazione della pendenza è irrilevante la data della notificazione di ricorso e decreto ingiuntivo (art. 643, comma 3, c.p.c.), che è mezzo per l'instaurazione del contraddittorio (differito) e condizione per il determinarsi della litispendenza, i cui effetti però retroagiscono al momento del deposito del ricorso (così Cass., sez. un., ord. 1° ottobre 2007 n. 20596, e giurisprudenza successiva conforme: v. fra le altre, in tema di litispendenza internazionale, Cass., sez. II, 26 settembre 2023, n. 27346, secondo cui «*al deposito del ricorso per decreto ingiuntivo si riannoda il momento "prenotativo" della pendenza della lite, sebbene in quel momento controparte sia all'oscuro dell'iniziativa giudiziaria. Siffatta ricostruzione risponde altresì al più generale principio a mente del quale la parte ex post vittoriosa che ha agito in giudizio non deve risentire gli effetti della durata del "procedimento", dovendo, dunque, essere posta nella medesima situazione in cui si sarebbe trovata qualora la tutela invocata (nella specie monitoria) fosse stata concessa nello stesso momento in cui è stata domandata*»; particolarmente significativa, per le analogie col caso qui in esame, è Cass., sez. VI-lavoro, ord. 24 luglio 2015, n. 15618).

3.

Nel caso in esame si sovrappongono procedimento monitorio e procedimento cautelare conservativo.

3.1.

Non è qui in discussione l'ammissibilità di un ricorso per sequestro conservativo in pendenza del termine per l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo (non provvisoriamente esecutivo) riguardante lo stesso credito oggetto della domanda cautelare.

Non mancano precedenti in materia. Si vedano, ad esempio, Trib. Roma, decr. 31 gennaio 2006 (in *D&G Diritto e Giustizia*, 2006, 11, 41, https://dejure.it/#/ricerca/giurisprudenza_documento_massime?idDatabank=0&idDocMaster=1584155&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&docIdx=3&semantica=0&isPdf=false&fromSearch=true&isCorrelazioniSearch=true&correlatoA=Note%20e%20Dottrina) e https://dejure.it/#/ricerca/dottrine_documento?idDatabank=99&idDocMaster=2232617&idUnitaDoc=0&nVigUnitaDoc=1&isCorrelazioniSearch=true, emesso nel procedimento ex art. 113-bis disp. att., c.c., in tema di automatica conversione del sequestro in pignoramento qualora il credito a garanzia del quale fu concessa la cautela sia accertato mediante un decreto ingiuntivo, emesso prima del ricorso cautelare, successivamente notificato e infine divenuto irrevocabile per mancata opposizione, senza necessità di instaurare un giudizio di cognizione piena sul merito); Trib. Prato,



ord. 4 gennaio 2012 (giunta a conclusioni diverse da quelle di seguito esposte ma sempre relativa a ricorsi, per decreto ingiuntivo e per sequestro conservativo, proposti davanti allo stesso ufficio giudiziario, <https://www.altalex.com/documents/news/2012/05/10/decreto-ingiuntivo-e-sequestro-conservativo-qual-e-rapporto-fra-i-due-istituti> e <https://www.dirittoegiustizia.it/#/documentDetail/9156143>); Trib. Palermo, sez. III, ord. 17 luglio 2014 (<https://www.altalex.com/documents/news/2014/11/19/sequestro-conservativo-e-opposizione-a-decreto-ingiuntivo-chi-e-competente>, relativa alla individuazione del giudice designato all'interno dell'ufficio giudiziario competente); Trib. Bologna, sez. II, 20 giugno 2018, n. 1918 (emessa nel giudizio di merito instaurato ex artt. 669-*octies* e 669-*nonies* c.p.c. e definito quando ormai il decreto ingiuntivo, non opposto, era divenuto irrevocabile e dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c., in *Giur. it.*, 2019, 343, in *Rep. Foro it.*, 2019, Sequestro conservativo, n. 10, in https://www.ilcaso.it/sentenze/processo_civile/20119/cookiePolicy; in quel caso non era stato necessario stabilire, ai fini della individuazione del giudice territorialmente competente all'emissione del provvedimento cautelare, se il ricorso ex art. 671 c.p.c. fosse stato proposto *ante causam* - come affermato dal giudice della cautela - o invece in corso di causa, proprio perché la sentenza n. 1918/2018 ha definito il giudizio di cognizione instaurato dopo la concessione del sequestro conservativo); Trib. Milano, sez. specializzata impresa, ord. 10 marzo 2016 (c.c.), https://www.eclegal.it/wp-content/uploads/2016/07/20160711_Trib._Milano_10.03.2016_cautelare_in_corso_di_causa-competenza_funzionale.pdf; Trib. Roma, sez. XVI specializzata in materia di impresa, ord. 25 marzo 2019 (nel proc. n. r.g. 78457-1/2018).

La possibilità di chiedere un sequestro conservativo, anche *inaudita altera parte*, ove si tema che l'ingiunto sottragga i propri beni dopo aver opposto un decreto ingiuntivo non immediatamente esecutivo, è stata menzionata in sede di analisi critica dell'orientamento favorevole ad una udienza anticipata per la pronuncia sull'istanza ex art. 648 c.p.c., prima dell'intervento del c.d. correttivo, d.lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 (cfr. Trib. Bologna, sez. II, decr. 21 settembre 2023, in *Giur. it.*, 2024, 326).

Sul sequestro conservativo chiesto invece dall'opponente a decreto ingiuntivo, a garanzia del credito restitutorio avente ad oggetto le somme versate in conseguenza della provvisoria esecutività del decreto, v. Trib. Bari, ord. 2 febbraio 2012, in *Foro it.*, 2013, 1045.

3.2.

Piuttosto, va richiamato l'art. 669-*quater* c.p.c., che, in tema di «competenza in corso di causa», nei primi tre commi così dispone:

«Quando vi è causa pendente per il merito la domanda deve essere proposta al giudice della stessa.

Se la causa pende davanti al tribunale la domanda si propone all'istruttore oppure, se questi non è ancora designato o il giudizio è sospeso o interrotto, al presidente, il quale provvede ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 669-ter.

Se la causa pende davanti al giudice di pace, la domanda si propone al tribunale».

Infatti, la particolarità del caso concreto sta in questo: procedimento monitorio e procedimento cautelare relativi allo stesso credito sono stati instaurati davanti a giudici (uffici giudiziari) diversi.

4.

Il sequestro conservativo si pone in rapporto di strumentalità c.d. forte o strutturale rispetto al giudizio di merito avente ad oggetto il credito a garanzia del quale viene chiesta la tutela cautelare conservativa. Ed è per questo che l'ordinanza di accoglimento emessa su ricorso *ante*



causam perde efficacia se il procedimento di merito non è iniziato nel termine perentorio fissato dal giudice o dalla legge (artt. 669-*octies*, commi 1 e 2, e 666-*novies*, comma 1, c.p.c.). Questa particolare ipotesi di inefficacia sopravvenuta del sequestro conservativo non opera invece qualora la domanda cautelare sia proposta ed accolta in corso di causa (art. 669-*quater* c.p.c.).

5.

Nel caso di specie, CNP Energia s.p.a. ha notificato il decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Roma e al tempo stesso ha coltivato il procedimento cautelare instaurato davanti al Tribunale di Bologna dopo il deposito del ricorso monitorio.

In base a quanto sopra osservato circa il rapporto tra procedimento monitorio ed eventuale giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. (par. 2), la causa di merito avente ad oggetto la pretesa creditoria vantata dalla ricorrente era già pendente a seguito del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo, avvenuto il 20 settembre 2024, presso il Tribunale di Roma.

A tale conclusione si sarebbe pervenuti anche ove fosse mancata l'opposizione, in quanto il decreto ingiuntivo notificato ma non tempestivamente opposto (così come quello divenuto esecutivo per omessa costituzione dell'opponente, art. 647 c.p.c., o per estinzione del giudizio di opposizione, art. 653 c.p.c.) acquista efficacia di giudicato in ordine sia al credito azionato che al titolo posto a fondamento dello stesso con conseguente preclusione di ogni ulteriore esame delle ragioni alla base della relativa domanda in altro giudizio (Cass., sez. I, ord. 19 settembre 2024, n. 25180; Cass., sez. I, ord. 24 settembre 2018, n. 22465; Cass., sez. III, 28 novembre 2017, n. 28318: con riguardo ai precedenti di questo ufficio, v., fra le altre, Trib. Bologna, sez. II, 19 dicembre 2023, n. 2863).

Nel caso di specie, è evidente che l'azione di condanna già esercitata, sia pur nelle speciali forme di cui all'art. 633 c.p.c., col ricorso per decreto ingiuntivo al Tribunale di Roma e quella preannunciata col successivo ricorso per sequestro conservativo al Tribunale di Bologna presentano identità di soggetti, di *petitum*, per un importo complessivo di euro 594.511,11, e di *causa petendi*, concernente i rapporti contrattuali e le specifiche prestazioni ad essi relative descritti nelle ventotto fatture prodotte come doc. 4 (diverso è il caso in cui tra giudizio di cognizione pendente e successivo procedimento cautelare vi sia un rapporto di continenza: con riferimento ad un procedimento ex art. 700 c.p.c. *ante causam* instaurato davanti ad un tribunale diverso da quello già investito del giudizio a cognizione piena in rapporto di continenza con l'azione di merito preannunciata nel ricorso cautelare, Corte cost., 30 marzo 2023, n. 54 ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 669-*quater* c.p.c. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro).

Ciò significa che il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo davanti al Tribunale di Roma è la causa di merito (artt. 669-*ter* e 669-*quater* c.p.c.; ma v. anche l'art. 669-*decies* c.p.c.) cui si riferisce il ricorso per sequestro conservativo e che se la domanda cautelare fosse accolta non sarebbe necessario instaurare un giudizio di cognizione per evitare l'inefficacia sopravvenuta del sequestro (art. 669-*novies* c.p.c.) proprio perché quel giudizio è già pendente, e lo è dalla data del deposito del ricorso per decreto ingiuntivo.

In conclusione, il ricorso per sequestro conservativo va qualificato come domanda cautelare in corso di causa ed il presente procedimento va definito con una pronuncia in rito (artt. 28 e 669-*septies* c.p.c.), essendo competente, ai sensi dell'art. 669-*quater*, comma 1, c.p.c., il Tribunale di Roma davanti al quale pende il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.

Ai fini della presente decisione non vi è alcuna necessità di verificare se il Tribunale di Roma fosse competente ad esaminare il ricorso per decreto ingiuntivo (la ricorrente ha precisato di aver applicato il foro del creditore di obbligazioni pecuniarie liquide nonché il foro esclusivo



convenzionale, negato invece dalla convenuta), e dunque è irrilevante l'eccezione di clausola compromissoria sollevata dalla convenuta nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo. Al contrario, è sufficiente osservare che la causa di merito pende effettivamente davanti al Tribunale di Roma.

Ogni altra questione concernente la pretesa creditoria relativa alle ventotto fatture prodotte è assorbita o irrilevante.

Non hanno del pari rilievo altri e diversi crediti affermati dalla ricorrente ma non posti a base della domanda cautelare.

6.

La ricorrente CNP Energia s.p.a. ha preannunciato la propria intenzione di avviare «*un separato giudizio di merito volto ad ottenere il risarcimento del danno, il pagamento degli importi successivamente maturati quale montante creditorio per le attività tutt'oggi rese regolarmente dalla CNP Energia in favore della debitrice e delle varie committenze e la declaratoria di inefficacia della adottata determinazione consiliare, poiché nulla e spregiudicatamente resa contra legem*» (v. la memoria autorizzata 21 novembre 2024).

Si tratta però di una eventualità irrilevante ai fini della decisione e dunque non va presa in considerazione (peraltro la convenuta ha dedotto che la delibera del consorzio non è stata impugnata).

Nello stesso ricorso per sequestro conservativo si osserva che «*il consorzio debitore, nella persona del proprio Presidente Sig. Cremonesi, ha indotto il proprio Consiglio di Amministrazione ad emettere un illegittimo provvedimento di esclusione, del quale si deciderà per il risarcimento del danno in un separato giudizio e che, in ogni caso, in nulla influisce sul diritto della scrivente a veder corrisposto quanto dovuto*».

Nel ricorso CNP Energia s.p.a. afferma altresì di vantare un «*ulteriore*» credito (illiquido) di natura risarcitoria, del quale non è indicato l'ammontare e che si dice conseguente a «*danni reputazionali*» per fatti non chiaramente enunciati («*Alla luce di quanto sopra esposto, dunque, è indubbia ed incontrovertibile la sussistenza del credito maturato dalla CNP Energia S.p.A. nei confronti del Consorzio Innova, fondato su prova scritta ed avente natura certa, liquida ed esigibile, per servizi resi e ad oggi non pagati, come pure certo, appare l'ulteriore diritto risarcitorio scaturente dai danni reputazionali, economici e commerciali subiti in occorrenza della condotta di controparte, che ha tentato in ogni modo di estromettere la CNP Energia da contratti già sottoscritti fino al 2026, per oltre 3 milioni di Euro*»).

Anche questo passaggio argomentativo, del tutto generico, è irrilevante ai fini della decisione, non essendo stata proposta una domanda cautelare in relazione a tale affermato, e non meglio quantificato, credito risarcitorio. E' evidente infatti che la richiesta di autorizzazione ad eseguire il sequestro conservativo sui beni della convenuta sino a concorrenza della somma di euro 594.511,11 si riferisce unicamente ai crediti (contestati dalla convenuta) di cui alle ventotto fatture, prodotte come doc. 4, emesse tra il 24 giugno e l'11 settembre 2024.

Dunque, non vi è luogo a provvedere sul punto ora illustrato.

7.

Ogni altra questione di rito o di merito è assorbita.

8.

Nel caso di specie l'ordinanza di incompetenza è successiva all'inizio della causa di merito ma la domanda cautelare non è stata proposta al giudice già investito di quella causa, il quale,



dunque, è privo del potere di regolare le spese del presente procedimento. Tale potere spetta invece al giudice adito col ricorso per sequestro conservativo.

Una diversa conclusione sarebbe, senza ragione, in contrasto con la regola generale di cui all'art. 91 c.p.c. (l'ordinanza definisce il procedimento senza fissare, atteso il suo contenuto, un termine per l'inizio del giudizio di merito, essendo oltretutto detto giudizio già pendente davanti al Tribunale di Roma) e condurrebbe ad un irragionevole vuoto di tutela per la parte che è stata convenuta davanti a giudice incompetente.

Non può infatti trovare applicazione nel caso di specie il comma 2 dell'art. 669-*septies* c.p.c., non essendo pendente davanti al Tribunale di Bologna la causa di merito avente ad oggetto il credito a garanzia del quale è stato chiesto il sequestro.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

9.

Non si ravvisano i presupposti per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., invocata dalla convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica:

- **dichiara** il Tribunale di Bologna incompetente ad esaminare la domanda cautelare per sequestro conservativo proposta da CNP ENERGIA S.P.A. contro CONSORZIO INNOVA SOCIETA COOPERATIVA, essendo competente il Tribunale di Roma ai sensi dell'art. 669-*quater*, comma 1, c.p.c.;

- **condanna** CNP ENERGIA S.P.A. a pagare a CONSORZIO INNOVA SOCIETA COOPERATIVA le spese processuali liquidate in euro 7.649,00 per compenso, oltre 15% R.F., C.P.A. e I.V.A. come per legge.

Bologna, 5 febbraio 2025

Il giudice
Antonio Costanzo

